



COMUNE DI RIZZICONI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Area Tecnica

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ DIDATTICO-SPORTIVE ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL CAMPETTO POLIVALENTE DEL PARCO GIUDICE LIVATINO. CIG _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____:

- l'Arch. Maria Abbia, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rizziconi, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F. BBAMRA80H50G288Y, in forza dei poteri assegnati con Decreto sindacale n. _____, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Comunale".

- il sig. _____, nato a _____ il _____ - C.F. _____ residente _____, nella sua qualità di _____, con sede _____ Partita IVA: _____, di seguito nel presente atto denominato "Concessionario".

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale costituiti dai seguenti beni immobili, meglio identificati nelle allegate planimetrie generali (Allegati A e B):

- A. Impianto sportivo per la pratica del padel AREA SCUOLA SECONDARIA "G. CASELLA", costituito da n° 1 campo e area esterna per attività didattico-sportive, oltre area limitrofa adibita a verde pubblico; l'impianto potrà ospitare tornei od eventi a carattere dilettantistico, non è, viceversa, idoneo ad ospitare eventi di carattere professionistico (Concessione dell'impianto fuori dell'orario del servizio scolastico, salvo preventivo nulla osta da parte della Dirigenza scolastica) – LOTTO 1;
e/o
- B. Impianto polifunzionale annesso al PARCO GIUDICE LIVATINO, oltre area limitrofa adibita a verde pubblico; l'impianto potrà ospitare tornei od eventi a carattere dilettantistico, non è, viceversa, idoneo ad ospitare eventi di carattere professionistico – LOTTO 2.

I servizi oggetto del contratto, sono nello specifico i seguenti:

- a) gestione tecnica, amministrativa e manutentiva degli impianti sportivi e di quelli tecnologici (concordando preventivamente l'intervento con la Stazione Appaltante);
- b) assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto;

c) allestimento e gestione del servizio di ristoro, che dovrà comprendere servizio igienico e essere dotato di impianto idrico e fognario opportunamente collegati alla rete comunali o dotati di pozzo nero a tenuta stagna e di eventuali altre proposte commerciali compatibili con l'impianto e previa acquisizione delle necessarie licenze.

Nell'ambito della concessione il Comune esercita tutte le funzioni amministrative di indirizzo, vigilanza e controllo nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO E DURATA DEL CONTRATTO

- La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti a far data dalla consegna del complesso polisportivo.
- La concessione è rinnovabile per altri anni 3 (tre) ad insindacabile decisione del Comune e comunque previa motivata valutazione positiva da parte del Comune:
 - a) di un nuovo Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo che dovrà essere redatto osservando le medesime prescrizioni e condizioni che sono previste dal Bando e Disciplinare di gara per detto documento;
 - b) di una Proposta Migliorativa ulteriore a quella prevista dal nuovo Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo;
 - c) del corretto adempimento di tutti gli impegni ed obblighi assunti dal Concessionario per come sono previsti dal presente contratto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo costituente la Offerta Tecnica presentata dal Concessionario. È esclusa la proroga tacita.
- Nel caso di chiusura del complesso polisportivo o di sospensione del servizio di gestione, conduzione ed uso del ridetto complesso per una causa non imputabile al Concessionario, la durata della concessione è sospesa sino alla data del riavvio della gestione, come risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti in tale data.
- La formale consegna del complesso polisportivo e delle sue pertinenze è effettuata con apposito verbale che ne descrive la consistenza attraverso l'elenco delle parti, degli accessori, degli impianti, degli arredi, etc., nonché il suo stato di manutenzione e di efficienza. Al verbale deve essere allegata la documentazione fotografica dei luoghi.
- Fermo l'obbligo di svolgimento delle attività previste dal presente contratto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo costituente la Offerta Tecnica presentata dal Concessionario, l'eventuale legittimo mutamento della forma organizzativa del Soggetto Gestore successiva alla stipula del presente contratto, non pregiudica né vizia la validità della concessione. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di comunicare tale eventuale mutamento all'U.T.C.
Alla scadenza o in caso di revoca o di recesso anticipati, il complesso polisportivo con i beni mobili, le attrezzature e gli impianti rilevati alla consegna deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da persone e/o cose non comunali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, salve le migliorie e/o modifiche realizzate legittimamente dal Concessionario.
Trenta giorni prima della scadenza della Concessione deve essere effettuato in contraddittorio uno specifico sopralluogo mirato ad accertare lo stato di conservazione e di funzionalità del complesso polisportivo. In tale occasione è redatto e sottoscritto dalle parti un apposito verbale di riconsegna del complesso polisportivo, con le stesse modalità di quello di consegna iniziale.
Nel caso di anomalie, danni o mancanze ed in generale in tutti i casi in cui, all'atto della riconsegna del

complesso polisportivo si rilevino difformità peggiorative dello stato iniziale (anche riferite agli interventi di miglioria ed adeguamento autorizzati successivamente dal Comune), il Concessionario è tenuto all'immediato ripristino ottimale delle condizioni dell'impianto sportivo, pena l'incameramento da parte del Comune della cauzione e fatta salva la facoltà dello stesso Comune di richiedere al Soggetto Gestore il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 3 – PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE

È parte integrante e sostanziale del presente contratto il Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo costituente la Offerta Tecnica presentata dal Concessionario.

Le eventuali variazioni al Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo devono essere motivate e previamente comunicate ed autorizzate dal Comune.

Il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano annuale di utilizzo del complesso polisportivo relativo all'anno seguente nel quale indicare dettagliatamente le attività sportive e quelle non sportive complementari alle prime programmate nel corso dell'anno in conformità al suddetto Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo. Il Piano annuale deve descrivere le singole tipologie di attività, le categorie di utenti, i giorni e gli orari di uso del complesso polisportivo, le attività di pulizia e custodia, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli eventuali interventi migliorativi. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune le variazioni apportate al Programma annuale in corso di esecuzione.

Art. 4 – UTILIZZO RISERVATO AL COMUNE

- L'Amministrazione comunale, ogni qualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo, mediante congruo preavviso al concessionario, in via ordinaria almeno 7 giorni prima, garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando al massimo il calendario sportivo del concessionario.
- In ogni caso l'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze del concessionario nel realizzare i propri programmi.
- Nei suddetti casi, il Soggetto Gestore è sollevato da ogni responsabilità connessa all'uso del complesso polisportivo da parte del Comune che ha l'obbligo, a propria cura e spese, di riconsegnarlo pulito e libero da cose e/o persone, nello stato di fatto presente prima dell'uso.

Art. 5 – PERSONALE IN SERVIZIO

- Per l'adempimento degli obblighi previsti presente contratto, dal Bando e Disciplinare di gara, il Soggetto Gestore deve impiegare personale in regola con i contratti di categoria e con i diritti previdenziali ed assistenziali, che deve essere dotato delle capacità e delle qualifiche professionali necessarie ed in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento del complesso polisportivo e la regolare fruizione dell'utenza.
- Il personale addetto alla gestione del servizio oggetto del presente contratto non intrattiene alcun rapporto con il Comune, in quanto alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
- Il Soggetto Gestore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, deve presentare la dichiarazione attestante la condizione di non soggezione a tali norme.
- Il personale impiegato dal Soggetto Gestore per la gestione e fruizione del complesso polisportivo deve

mantenere un comportamento corretto e irreprensibile con gli utenti e il pubblico. È obbligo del Soggetto Gestore dotare tale personale di cartellino identificativo o di maglietta/felpa con identificazione del soggetto gestore e del nominativo del dipendente.

- Il Soggetto Gestore deve comunicare il nominativo ed il recapito (h. 24) telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei rapporti con il Comune.

Art. 6 – CONTROLLO E CUSTODIA

- Il controllo e la custodia del complesso polisportivo competono al Concessionario.
- La verifica della corretta esecuzione della concessione e della qualità del servizio reso agli utenti e/o al pubblico competono al Comune che, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio e senza preavviso, interventi ispettivi anche con il supporto di altri enti ed organi di controllo.
- Il Comune effettua le dovute contestazioni al Concessionario assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine o in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, il Comune può applicare le penali previste dall'art. 16 del presente contratto e/o risolvere il contratto ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

- Il Concessionario è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito del presente contratto, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti.
- Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione e del funzionamento del complesso polisportivo relativamente alle parti oggetto di concessione, nonché di qualsiasi danno o inconveniente provocato direttamente od indirettamente al Comune e/o a terzi per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nella struttura anzidetta.
- Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della regolare osservanza di tutti gli adempimenti e, nel caso in cui venissero evidenziate irregolarità, sarà responsabile altresì dei consequenziali provvedimenti sanzionatori, anche di natura civile e penale.
- Con la firma del contratto, il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che possano derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nelle parti e strutture oggetto di concessione.
- Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune.
- Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora le attività sportive e ricreative dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità degli impianti da qualsiasi causa determinata.

Art. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA CONCESSIONARIA

Il Concessionario ha l'obbligo:

- a) di gestire e condurre ciascuna parte del complesso polisportivo oggetto di concessione nel rispetto della sua destinazione d'uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte per

l'organizzazione di eventi (Piani Safety e security, ecc.), nonché nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione degli immobili, del Bando/Disciplinare di gara e del Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo costituente la Offerta Tecnica presentata dal Concessionario;

- b) di predisporre e gestire un sito web idoneo a pubblicizzare e rendere conoscibile la struttura organizzativa del Soggetto Gestore e il Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo per le parti e/o informazioni che sono di interesse pubblico;
- c) di assicurare la buona conservazione e il corretto funzionamento del complesso polisportivo, garantendo la presenza del personale necessario alla sua pulizia, vigilanza e manutenzione;
- d) di non realizzare alcuna modifica alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature, in assenza della preventiva autorizzazione del Comune e di qualsivoglia ulteriore nulla osta, parere ed assenso rilasciato da altri enti, organi od Autorità;
- e) di non alienare e/o distruggere le attrezzature oggetto della concessione e di comunicare le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione;
- f) di segnalare al Comune ogni circostanza e/o fatto illeciti o irregolari dovuti a terzi che possano impedire il normale svolgimento della concessione,;
- g) di collaborare alle iniziative del Comune volte a promuovere ed organizzare ogni attività che incentivi l'uso del complesso polisportivo;
- h) di rispettare e di fare rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, di esercizio di attività sportive, di igiene e di sanità;
- i) di vigilare sul comportamento degli atleti, degli utenti in genere e del pubblico durante gli allenamenti, gli eventi e/o manifestazioni sportive e non sportive organizzate nel complesso polisportivo;
- j) di provvedere a propria cura e spese a tutte le comunicazioni da inviare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché di acquisire, se prescritti, i pareri ed i nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di pubblico spettacolo;
- k) di dotarsi di ogni prescritta autorizzazione che le consenta, a termine di legge, l'esecuzione delle attività sportive e non sportive previste nel presente contratto, quali, ad esempio, la gestione di bar e/o punti ristoro presenti all'interno dei beni concessi;
- l) di fornire tutta la documentazione utile alla verifica del rispetto del presente contratto.

Art. 9 – CANONE, TARIFFE E PROVENTI

Il soggetto gestore deve versare annualmente a titolo di canone la somma di € (euro/00).

Suddetto canone dovrà essere corrisposto dall'affidatario in rate annuali anticipate, di uguale importo da versare entro il mese di marzo.

Per l'anno in corso la 1a rata andrà versata alla stipula del contratto.

Art. 10 – SPESE

- Sono a totale carico del Soggetto Gestore tutti i costi connessi alla gestione, conduzione ed uso del complesso polisportivo e delle sue attrezzature. L'imputazione a carico del Comune di qualsivoglia di tali costi o oneri economici è esclusa.
- Le spese per la fornitura di utenze quali energia elettrica, acqua e gas sono a totale carico del Comune.
- Sono a totale carico del Soggetto Gestore le seguenti spese:

- a) per la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei beni oggetto di concessione;
 - b) per la vigilanza e la custodia del complesso polisportivo e delle attrezzature;
 - c) per l'approvvigionamento dei prodotti di consumo;
 - d) per le manutenzioni;
 - e) per qualunque altra esigenza di natura contrattuale posta a carico del soggetto gestore dalla gestione ed uso e non espressamente prevista dal presente contratto.
- Il Concessionario deve altresì provvedere agli eventuali oneri relativi all'allaccio delle utenze, ivi compresi anche eventuali scavi e/o lavori (installazione di quadri elettrici, cabine di trasformazione, collettori idrici e per il gas, passaggio di tubazioni, interazioni di linee elettriche, ecc.) che si rendessero necessari nell'area esterna e interna dell'impianto sportive.

Art. 11 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E NUOVE OPERE

Al Concessionario compete l'onere dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature del complesso polisportivo per come sono stati previsti e proposti nella Offerta Tecnica, nonché a mantenere ben curate le aree a verde. Oltre agli interventi di manutenzione, sono sempre a carico del Concessionario gli oneri derivanti dagli adeguamenti degli impianti e della struttura alle norme di legge sull'utilizzo dell'impianto sportivo, quali:

- a) eventuale adeguamento degli impianti tecnologici e relativa certificazione;
 - b) eventuali adeguamenti ai sensi del D.lgs. 81/2008, relativo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- Le nuove opere o le migliorie autorizzate dal Comune e realizzate dal Concessionario sono acquisite in proprietà dal Comune. L'acquisizione di tali opere o migliorie da parte del Comune non costituisce arricchimento, pertanto è esclusa la facoltà da parte del Concessionario di pretendere alcunché ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile.
- Il Concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione delle nuove opere, onde consentire la conforme fruizione dell'impianto sportivo per tutta la durata della concessione.
- Per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, le nuove opere o migliorie, il Concessionario deve munirsi, oltre all'autorizzazione del Comune, anche delle autorizzazioni necessarie per adempiere a quanto dettato da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale.
- Il soggetto gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune la documentazione che attesti la rispondenza degli interventi alle prescrizioni tecniche ed alle norme di cui al precedente comma.
- Gli interventi di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza dei lavori. Pertanto, il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto sportivo senza il formale consenso del Comune.
- È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l'eliminazione, a spese del Soggetto Gestore, di qualunque intervento eseguito senza la prevista autorizzazione scritta.
- È altresì facoltà del Comune avviare l'esecuzione di nuove opere, ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell'impianto sportivo.
- Nei casi di cui al precedente comma, il Concessionario ha l'obbligo di consegnare, per tutta la durata dei lavori, l'area dell'impianto interessata dagli stessi, come da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti. Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione delle nuove opere, si rendesse necessaria la consegna di tutto l'impianto sportivo, la durata del contratto è sospesa sino alla riconsegna dell'impianto al soggetto gestore effettuata con altro verbale che riporterà il nuovo stato scaturente dai lavori eseguiti e collaudati.

Art. 12 – ASSICURAZIONI

RESPONSABILITÀ PER DANNI

Nei confronti del Comune, il concessionario assume la piena responsabilità dei danni arrecati all'impianto nel corso delle attività ed anche da terzi utenti autorizzati; esso si obbliga a risponderne in tutte le sedi opportune nonché a far eseguire, a proprie spese, gli interventi e/o le opere necessari al ripristino.

Il concessionario ha depositato polizza assicurativa n. _____ che prevede:

- il concessionario quale contraente;
- l'esplicita descrizione dei beni assicurati;
- un massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per ciascun sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Il concessionario risponde direttamente dei danni, a persone e/o a cose, verificatisi all'interno dell'impianto nel corso della gestione per cause, di qualunque natura, esclusivamente imputabili ad atto o fatto del nonché dei danni arrecati da proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il concessionario ha depositato polizza assicurativa n. _____ che prevede:

- il concessionario quale contraente;
- l'esplicita descrizione dell'attività assicurata, che deve coincidere con quella oggetto di concessione;
- l'indicazione che devono intendersi come terzi sia gli utenti fruitori del servizio, sia eventuali accompagnatori e o spettatori ed i dipendenti del Comune che si rechino sul posto per eventuali ispezioni e/o sopralluoghi;
- un massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per ciascun sinistro.

Art. 13 – CAUZIONE

Il concessionario ha prestato per l'esecuzione del servizio una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa _____, pari al 10% (dieci per cento) del valore della concessione di durata tale da coprire l'intero periodo contrattuale.

Il concessionario nel corso del contratto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Art. 14 – SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto.

E' data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sottoelencati e previa indicazione obbligatoria di voler subappaltare eventualmente i servizi nei limiti della norma, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:

- gestione bar-ristoro;
- manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, edili, anticendio);
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

Resta inteso che l'attività di subappalto va comunque preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23.

Art. 15 – PUBBLICITÀ

È consentita la pubblicità commerciale negli appositi spazi presenti nel complesso polisportivo, purché regolarmente autorizzata dal Comune e previo pagamento delle imposte previste dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Inoltre, per far fronte agli oneri gestionali, sono consentite altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all'interno del complesso polisportivo, alle stesse condizioni del precedente comma e purché preventivamente autorizzate dal Comune.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto od usato come arma impropria;
- il Soggetto Gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
- le strutture vanno preventivamente autorizzate dall'Ente, con presentazione di pratiche relative ai servizi competenti comunali.

Art. 16 – REVOCA, RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E RECESSO - PENALI

Per le violazioni agli obblighi previsti nel presente atto, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

In particolare, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati nel presente atto per la società affidataria, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, per come indicato nell'art. 22 del CSA.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa formale diffida ad adempiere, addivenire alla risoluzione del contratto di concessione della gestione e conduzione degli impianti nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente atto ed alle inadempienze individuate al comma precedente;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima quando dovuta) oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- mancata reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse (ivi compreso l'ottenimento di finanziamenti pubblici).

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare al concessionario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino del concessionario detratto il valore delle opere di miglioria eventualmente ancora da eseguire.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività da parte del concessionario opererà l'automatica decadenza, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.

In ogni caso la decadenza, la revoca ed il recesso di cui al presente articolo non danno in capo al concessionario alcun diritto a risarcimento o a compensi di alcuna natura.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione dell'appalto sarà competente quale Foro esclusivo quello di Palmi

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché agli usi e consuetudini vigenti in materia di concessione di beni immobili.

Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Concessionario

Per il Comune di Rizziconi
